



COMUNE DI ODOLO

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.E.F. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, addì **ventidue** del mese di **Aprile** alle ore **19:30**, nella **la sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZINELLI MARINO</u>	X	7	<u>LANZA RAFFAELE</u>	X
2	<u>PASINI LUCA</u>	X	8	<u>GALVANI MARCO</u>	X
3	<u>TONONI SIMONE</u>	X	9	<u>DOLCI FABIO</u>	X
4	<u>FILIPPIN FLORA</u>	X	10	<u>CASSETTI FAUSTO</u>	X
5	<u>BACCHETTI MARCO</u>	X	11	<u>ANDRINI PAOLO</u>	X
6	<u>COLBRELLI CAROLA</u>	X			

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Salvatore Tarantino** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Marino Zinelli** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.E.F. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2026..

Il Sindaco introduce il tema del quinto punto all'ordine del giorno riguardante l'approvazione del Piano Economico-Finanziario 2026-2029 e delle tariffe TARI. Successivamente, viene sottoposta all'esame del Consiglio un'integrazione al Regolamento Comunale di Igiene Urbana e Gestione dei Rifiuti, che prevede la possibilità per gli operatori impegnati nella manutenzione del verde di conferire i rifiuti vegetali presso l'isola ecologica, previa stipula di un apposito contratto oneroso con il gestore del servizio.

Con riferimento alle tariffe TARI, il Sindaco sottolinea che i dati relativi al servizio di raccolta porta a porta evidenziano un miglioramento complessivo rispetto agli anni precedenti.

Evidenzia inoltre come l'Amministrazione si sia impegnata a mantenere invariata la frequenza del servizio di raccolta settimanale, a differenza di quanto avvenuto in altri Comuni che hanno optato per una riduzione dei servizi al fine di contenere i costi.

In tale contesto, si è riusciti a limitare l'impatto dell'aumento sulle utenze domestiche, contenendolo in una media pari a circa l'1%.

Le motivazioni che hanno condotto alla decisione di applicare un lieve incremento per l'anno in corso, evidenziando come l'aumento sia principalmente riconducibile al costante incremento dei costi di smaltimento.

Dopodiché nessuno intervenendo

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale I.U.C. decorrenza dal 1° gennaio 2014) - basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TA.RI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per argomenti dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TA.RI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014);

RICORDATO:

- che con deliberazione consiliare n. 15 in data 11 agosto 2014, venne approvato il Regolamento per l'applicazione della Imposta Unica Comunale - I.U.C. composto da n. 55 articoli e allegati A) e B) e nel quale è ricompresa la disciplina delle componenti TASI e T.A.R.I, mentre per la componente IMU risulta efficace il regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 in data 26 settembre 2012;
- che con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 18 marzo 2022 è stato approvato lo schema regolatorio per la regolazione della qualità per il periodo 2022-2025 (art. 3 TQRIF allegato A alla deliberazione Arera 15/2022/R/RIF) in qualità di Ente territorialmente competente;
- che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23/12/2024 veniva approvato il nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti T.A.R.I composto da n. n. 41 articoli e n.1 allegato, a seguito di introduzione del nuovo metodo di raccolta porta a porta vigente dal 01/01/2025;
- che con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 23/07/2025 è stato approvato il "REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI";

RICHIAMATO l'art. 19 comma 1 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI" che testualmente recita: *"Sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato riferito a superfici estranee ad utenze aventi posizioni TARI attive nel territorio comunale, prodotte nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde, possono essere conferiti al centro di raccolta in maniera differenziata nel rispetto degli obblighi sul documento di trasporto e secondo quanto disposto dal precedente art. 7, commi 13 e 15. Il conferimento avverrà a titolo oneroso con addebito tariffario da parte del Comune o in alternativa dietro versamento di un corrispettivo in favore del Gestore del servizio. In questo secondo caso previa stipula di apposito contratto, e secondo le tariffe che verranno deliberate annualmente dal Comune. Per il conferimento ai centri di raccolta è previsto un limite giornaliero di 3 mc e un numero di accessi annui pari a 50. (o in alternativa ove presente un sistema di pesatura). Per il conferimento ai centri di raccolta è previsto un limite giornaliero di 400 Kg con un limite annuo pari a 20.000 Kg"* e ritenuto di stabilire che ai sensi del summenzionato articolo:

- il conferimento di "sfalci e potature" derivanti dalla manutenzione del verde prodotte nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde potrà avvenire previa stipula di un contratto oneroso con il Gestore del servizio (Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl).
- al conferimento sopra indicato il Gestore del Servizio dovrà applicare alle attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde un addebito pari ad €/Kg 0,10 (oltre IVA);

TENUTO CONTO quindi che i Comuni provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'articolo n. 27, comma ottavo della Legge. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'articolo n 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa che regola la specifica materia;

ATTESO come dal 01/01/2020 tutti i Comuni sono tenuti alla trasmissione dei dati /informazioni ad Arera - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - la quale validerà e verificherà i piani economici finanziari e le relative tariffe;

RICORDATO che, data la complessità della materia non è possibile per i Comuni redigere il Piano economico finanziario dei rifiuti in autonomia, per cui si ritiene di dover affidare il servizio all'Ente capofila CMVS - Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl;

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione rifiuti solidi urbani PEF 2026/2029 - redatto sulla base dei costi quantificati da Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl per il tramite della Aggregazione costituita presso la Comunità Montana di Valle Sabbia;

DATO ATTO che l'organo di revisione economico-finanziaria ha preso atto degli allegati, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI:

- il favorevole parere di conformità alle leggi, ai regolamenti ed allo Statuto, espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 31 - VI comma - del vigente Statuto Comunale;
- il favorevole parere di regolarità tecnica e contabile, reso dal competente Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 49, comma I, del Testo Unico, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere di minoranza: Paolo Andrini), espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, ai fini della congruità del bilancio 2026 il Piano Economico Finanziario PEF 2026/2029 e le tariffe della TARI anno 2026;
2. di dare atto che le Tariffe Tari approvate con il presente atto hanno effetto dal 01 gennaio 2026;
3. di integrare l'art. 19 comma 1 del "REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI" come di seguito:
 - il conferimento di "sfalci e potature" derivanti dalla manutenzione del verde prodotte nell'esercizio di attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde potrà avvenire previa stipula di un contratto oneroso con il Gestore del servizio (Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl).
 - al conferimento sopra indicato il Gestore del Servizio dovrà applicare alle attività professionali o imprenditoriali di manutenzione del verde un addebito pari ad €/Kg 0,10 (oltre IVA);
4. di dare atto, inoltre, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 27 del 23/12/2024 "REGOLAMENTO TARI";
5. di stabilire che il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI) per l'anno 2026 sia effettuato in n. 2 rate (30/06/2026 - 31/10/2026) previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente contenente i modelli per il versamento precompilati;

SUCCESSIVAMENTE

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per il carattere d'urgenza rivestito dalla stessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 1 (Consigliere di minoranza: Paolo Andrini), espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

4 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.E.F. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026-2029 PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TA.RI. - TASSA RIFIUTI PER L'ANNO 2026.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime **parere favorevole** di **regolarità tecnica** espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

*Il Responsabile
dell'Area Servizio Contabile - Amministrativo*

F.to Tatiana Bertaboni

Odolo, addì 10/04/2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime **parere favorevole** in riguardo alla **regolarità contabile** di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta la **copertura finanziaria** ai sensi dell'art. 151, 4° comma, e dell'art. 153, 5° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

*Il Responsabile
del Servizio Finanziario*

F.to Tatiana Bertaboni

Odolo, addì 10/04/2026

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marino Zinelli

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale *www.comune.odolo.bs.it* in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tarantino

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

05/05/2026

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tarantino